



Comune di Buddusò
Piazza Fumu - 07020 – Buddusò
tel. 079/7159003 - Fax 079/714371

Riserva di Biosfera
«Tepilora, Rio Posada
e Montalbo»



ORDINANZA DEL SINDACO

n. 25 del 09/10/2020

OGGETTO: Ulteriori misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto e altre disposizioni.

IL SINDACO

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto Decreto Legge 30 Luglio 2020 n.83, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19", che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga al 15 ottobre 2020 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

ESAMINATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 125 del 07 ottobre 2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale, nazionale e regionale, e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

ATTESA l'opportunità di adottare una apposita ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale per l'oggettiva difficoltà, specie in alcune fasce orarie della giornata, di contenere la presenza di persone che affollano i luoghi aperti al pubblico;



RILEVATO che è stato registrato un incremento di focolai sul territorio regionale e diversi casi positivi sul territorio comunale;

RITENUTO di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;

RITENUTO, inoltre, di dover intervenire con la massima urgenza, nonostante l'imminente approvazione del D.P.C.M., al fine di contrastare la velocità di diffusione del virus;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che:

- per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa essenziale mettere in campo azioni incisive volte ad evitare contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale confermare l'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine anche all'aperto;

- gli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché gli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, in prossimità delle scuole di qualsiasi ordine e grado, chiese, cimitero ecc.) per natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi, risultano catalizzatori di assembramenti spontanei e/o occasionali, e per tali ragioni si dovrà procedere ad un controllo mirato a cura delle Forze dell'ordine;

- tali argomentazioni risultano valide anche per l'accesso al Cimitero, in occasione dei funerali ivi comprese le attività di tumulazione, che saranno limitate alla partecipazione dei soli familiari e comunque per un numero che non dovrà essere superiore alle trenta unità;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia nel territorio comunale;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze con le quali sono state adottate e ulteriormente rimodulate le misure di contrasto alla diffusione e propagazione del virus;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza immediata e fino a revoca del presente provvedimento

- Sull'intero territorio comunale l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con l'ulteriore obbligo di utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

- Che gli spazi di pertinenza dei locali aperti al pubblico nonché gli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, in prossimità delle scuole di qualsiasi ordine e grado, chiese, cimiteri ecc.), siano oggetto di costanti controlli mirati da parte delle Forze dell'ordine al fine di evitare assembramenti e di verificare il corretto uso delle mascherine;

- Che l'accesso al Cimitero, sia per le visite ai cari defunti che in occasione dei funerali ivi comprese le attività di tumulazione, venga contingentato ad un numero non superiore a trenta presenze;

- Che i titolari di attività commerciali e i gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande facciano osservare scrupolosamente sia al proprio personale che alla clientela l'obbligo dell'uso della mascherina e dei dispositivi di sicurezza, salvo, naturalmente, il tempo in cui è necessario effettuare la consumazione.



- Che le riunioni private di natura conviviale dovranno essere limitate alla ristretta cerchia dei congiunti.
- Che la campagna elettorale, in tutte le sue manifestazioni di propaganda, si svolga nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia, tenendo conto dell'attuale contesto normativo volto al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Eventuali riunioni e incontri dovranno tenersi in locali idonei, nel rispetto del numero dei partecipanti contingentati in rapporto alla capienza dei locali stessi, mentre in quelle all'aperto dovrà essere garantito l'uso della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale.

L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 ai sensi dell'art.4 del D.L. n.19 del 2020.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune di Buddusò e la sua trasmissione al Prefetto di Sassari, alla Polizia Locale e alla locale Stazione Carabinieri.

Ai sensi e per gli effetti di legge si comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line.

Dalla Residenza Municipale, lì 09/10/2020

IL SINDACO
On. Giovanni Antonio Satta